

# Detrazioni per carichi di famiglia e rapporto di lavoro inferiore all'anno

Massimo Braghin *Consulente del lavoro in Adria (RO)*

*Rispondendo a due quesiti posti tramite interpello da un Ente pubblico (Regione), l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009, fornisce utili indicazioni in merito a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Tuir in tema di detrazioni familiari a carico*

## Riferimenti normativi

Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 30.1.2009; artt. 12 e 13 del Dpr n. 917/1986; Circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 5.3.2008; Art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Art. 23, comma 2, lett. a), Dpr 29.9.1973, n. 600.

## Acquisizione annuale della dichiarazione di spettanza tramite procedura informatica

L'istante, disponendo di un proprio portale intranet cui tutti i dipendenti hanno accesso a mezzo password per consultare la propria posta elettronica, potrebbe ottenere l'acquisizione diretta tramite questa procedura della dichiarazione di spettanza che si concretizzerebbe in un enorme vantaggio a carattere pratico, comportando una maggiore correttezza delle informazioni acquisite automaticamente nella procedura di elaborazione degli stipendi, nonché un contestuale risparmio derivante dal minor impiego di personale e dal minor utilizzo di carta.

Infatti ciascun dipendente potrebbe accedere al proprio foglio detrazioni mediante l'inserimento della stessa password che utilizza per l'accesso alla propria casella di posta elettronica, in modo, tenere sempre aggiornate le informazioni contenute, consentendo, d'altra parte, il recupero delle informazioni inserite, per l'attribuzione di nuove detrazioni e/o di eventuali revoche, nonché al contestuale controllo delle dichiarazioni non rese entro le scadenze e poste annualmente in base alle proprie esigenze tecnico-gestionali. L'Agenzia delle Entrate non avendo nulla da ecce-

pire sulla procedura utilizzata dal contribuente, fa presente che la modalità (cartacea o telematica) utilizzata per fornire la dichiarazione non è fondamentale, purché sia garantita la riconducibilità al singolo lavoratore e sempre che permetta (nel caso dell'invio telematico) un controllo sugli adempimenti effettuati dal sostituto d'imposta da parte del Fisco.

Considerato poi che i dipendenti hanno la possibilità di accedere al proprio foglio telematico delle detrazioni utilizzando la stessa password personale usata per l'accesso alla posta elettronica, conclude l'Agenzia, la dichiarazione di spettanza è riconducibile al singolo lavoratore anche in assenza di sottoscrizione.

Inoltre, l'Ente, assicurando una sorta di conservazione informatica delle «dichiarazioni di spettanza» in ordine cronologico, può sempre risalire a ritroso alle richieste di modifica, integrazione e/o revoca delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, nella circostanza in cui l'Amministrazione finanziaria ponesse in essere dei controlli sull'operato dei sostituti d'imposta.

## Detrazioni per carichi di famiglia sempre rapportate a mesi

Il secondo quesito riguarda le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro risulti inferiore a un anno.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha risposto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che ha apportato alcune modifiche all'art. 23, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e secondo quanto precisato dalla circolare 5 marzo 2008, n. 15.

Infatti, dal 1° gennaio 2008, per aver diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, i dipendenti devono dichiarare annualmente di averne diritto, anche se non sono avvenute nel frattempo delle variazioni.

L'Agenzia ha anche chiarito che, in base alla normativa vigente ed in particolare secondo l'art. 12,

## DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA Art. 23 Dpr n. 600/1973 e modifiche successive

Forme ammesse



**Cartacea**



**Telematica/digitale**



**Requisiti necessari**



1. Garanzia della riconducibilità della dichiarazione al singolo dipendente.
2. Possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d'imposta.

comma 3, del Tuir - che dispone che *«le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste»* - il sostituto, quando il rapporto di lavoro è inferiore a un anno, deve riconoscere le detrazioni per familiari a carico soltanto in relazione ai mesi di effettiva durata, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne usufruire per un periodo superiore.

Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.

## DICHIARAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

Caratteristiche fondamentali



1. Sono **rapportate a mese**.
2. Competono **dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate** le condizioni richieste, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore.

## Quesito

La Regione ... ipotizza l'utilizzo di una procedura informatica per l'acquisizione annuale delle «dichiarazioni di spettanza», che dal 2008 i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett.

a), del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a presentare al proprio sostituto d'imposta al fine del calcolo delle detrazioni d'imposta.

La «dichiarazione di spettanza» di ciascun dipendente, in tal modo, potrebbe essere disponibile nell'intranet della Regione, con il vantaggio che ciascun dipendente potrebbe accedere al proprio «foglio detrazioni» mediante l'inserimento della stessa password che utilizza per l'accesso alla propria casella di posta elettronica, al fine di aggiornare e/o a confermare la correttezza delle informazioni contenute nel foglio stesso.

L'inserimento di un apposito *flag* confermerebbe, poi, l'avvenuta visione del foglio da parte del dipendente.

Gli uffici preposti allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti provvederebbero, mensilmente, allo scarico delle informazioni inserite, per l'attribuzione di nuove detrazioni e/o di eventuali revocche, nonché al contestuale controllo delle dichiarazioni non rese entro le scadenze poste annualmente in base alle proprie esigenze tecnico-gestionali.

L'istante ipotizza, altresì, la conservazione informatica delle «dichiarazioni di spettanza» in ordine cronologico, al fine di avere la possibilità di risalire, a ritroso, alle richieste di modifica, integrazione e/o revoca delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, nella circostanza in cui l'Amministrazione finanziaria ponesse in essere dei controlli sull'operato dei sostituti d'imposta.

L'utilizzo di una procedura informatica come quella ipotizzata, a parere dell'istante, supporterebbe notevolmente l'attività degli uffici addetti, comportando una maggiore correttezza delle informazioni acquisite automaticamente nella procedura di elaborazione degli stipendi nonché un contestuale risparmio derivante dal minor impiego di personale e dal minor utilizzo di carta.

Infine, si ritiene che l'accesso alla propria «dichiarazioni di spettanza» attraverso l'utilizzo della password, superirebbe alla mancanza della sottoscrizione del dipendente in calce alla stessa.

Sempre alla luce delle novità normative previste dalla legge finanziaria per il 2008, l'istante chiede, inoltre, quali siano le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno.

## Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante ritiene che la procedura informatica ipotizzata sia conforme al dettato normativo ed alla prassi.

In relazione all'altro quesito, l'istante ritiene di dover operare nel modo seguente.

Per il personale a tempo indeterminato:

a) per la generalità dei dipendenti, in presenza di un foglio detrazioni del dipendente che richiede la detrazione per carichi di famiglia dal 1° gennaio dell'anno in

## Agente delle Entrate

Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 29

**Oggetto:** Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 - Detrazioni familiari a carico - Articoli 12 e 13 Tuir

corso, attribuzione della detrazione per l'intero anno d'imposta. Nel caso in cui il dipendente comunicasse alla scrivente che non ha il diritto a fruire delle detrazioni per l'intero anno d'imposta, la scrivente dovrà operare il recupero

di quanto eventualmente fruito in misura maggiore;

b) per i nuovi assunti nel corso dell'anno, stesso comportamento illustrato al punto a) salvo che il dipendente non chieda l'eventuale conglobamento dei redditi già percepiti in un precedente rapporto di lavoro e, conseguentemente, la scrivente attribuirà le detrazioni per il periodo rimanente del periodo d'imposta in modo da assicurare al sostituto la fruizione delle detrazioni per l'intero anno d'imposta. Ad esempio, nel caso di dipendente assunto dall'1.8.2008 che ha avuto un precedente rapporto di lavoro dall'1.3 al 30.6.2008 presso un diverso datore di lavoro, la scrivente Amministrazione attribuirà la detrazione per n. 8 mesi comprendendo anche i mesi di gennaio, febbraio e luglio, per i quali il dipendente, pur avendo diritto alla fruizione delle detrazioni, non ne ha goduto in quanto sprovvisto di qualsiasi rapporto di lavoro;

c) per i cessati nel corso dell'anno, stesso comportamento illustrato al punto a) salvo che il dipendente che cessa dal servizio per accedere al trattamento di quiescenza chieda alla scrivente Amministrazione di attribuire le detrazioni limitatamente al rapporto di lavoro intrattenuto con la medesima;

d) personale in aspettativa, stesso comportamento illustrato al punto a) salvo che il dipendente non chieda l'attribuzione in base ai mesi di effettivo servizio presso la Regione.

Per il personale a tempo determinato, invece:

a) in presenza di un foglio detrazioni del dipendente che richiede la detrazione per carichi di famiglia dal 1° gennaio dell'anno in corso, opererà la detrazione per l'intero anno d'imposta, salvo nel caso in cui il dipendente comunicasse alla scrivente che non ha il diritto a fruire delle detrazioni per l'intero anno d'imposta o che richieda l'eventuale conglobamento di redditi precedentemente percepiti, la scrivente dovrà operare il recupero di quanto eventualmente fruito in misura maggiore.

## Parere della direzione

L'art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha apportato alcune modifiche all'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr n. 600/1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Infatti, come precisato dalla scrivente con circolare 5 marzo 2008, n. 15/E, «...a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all'art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all'art. 13 del Tuir, indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere»

*re nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto».*

Alla luce, pertanto, dei chiarimenti forniti, la «dichiarazione di spettanza» delle detrazioni per carichi di famiglia, da presentarsi annualmente, diventa essenziale per godere delle detrazioni medesime.

A tal fine la modalità, cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita tale dichiarazione, non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché l'adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d'imposta.

La procedura ipotizzata dall'istante sembra idonea a garantire il rispetto dei due requisiti sopra indicati.

Infatti, poiché i dipendenti accedrebbero al proprio «foglio detrazioni» telematico, mediante l'inserimento della stessa password personale che utilizzano per l'accesso alla propria casella di posta elettronica, risulterebbe garantita la riconducibilità della dichiarazione di spettanza al singolo lavoratore dipendente, pur in assenza di sottoscrizione.

Inoltre, la conservazione informatica delle «dichiarazioni di spettanza» in ordine cronologico da parte del datore di lavoro al fine di avere la possibilità di risalire, a ritroso, alle richieste di modifica e/o integrazione e/o revoca delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico, consente anche all'Amministrazione finanziaria di porre in essere gli eventuali controlli sull'operato del sostituto.

In relazione all'altro quesito, concernente le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia in relazione a rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, si osserva che l'art. 12, comma 3, del Tuir stabilisce che *«Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste».*

Al riguardo si ritiene che il sostituto, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all'anno, debba riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.